

Claudia Rossi - Francesco Nicastro

Principi contabili internazionali per le aggregazioni aziendali



Giappichelli

Introduzione

Le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali applicano gli standard contabili emanati dallo Iasb ed omologati dall'Unione Europea anche alle operazioni straordinarie che contemplano aggregazioni aziendali o business combinations (acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.).

Il presente lavoro intende analizzare le diverse metodologie di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali applicate tempo per tempo dai principi contabili internazionali.

Le metodologie di rilevazione e rappresentazione in bilancio delle business combinations hanno subito nel corso degli anni una significativa evoluzione principalmente per due motivi:

- l'impegno congiuntamente assunto dai due principali standard setter internazionali, lo Iasb e il Fasn, di pervenire ad una progressiva armonizzazione dei principi contabili a livello mondiale;
- l'affermarsi all'interno delle teorie di riferimento che influenzano le diverse metodologie di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali (Teoria della Proprietà, Teoria della Capogruppo, Teoria della Capogruppo Modificata e Teoria dell'Entità) della Teoria dell'Entità che considera il gruppo d'impresa come un soggetto unitario e autonomo, senza distinzione tra interessi della capogruppo e delle minoranze.

I principi contabili internazionali che nel tempo hanno disciplinato le aggregazioni aziendali sono stati i seguenti:

- Ias 22 "Business Combinations", emanato dallo Iasc nel novembre del 1983, più volte rivisto e modificato;
- Ifrs 3 "Business Combinations", emanato dallo Iasb, in sostituzione del precedente Ias 22, il 31 marzo 2004 e recepito dalla Commissione Europea con il Regolamento n. 2236 del 29 dicembre 2004;
- Ifrs 3 Revised "Business Combinations", emanato dallo Iasb il 10 gennaio 2008 e recepito dalla Commissione Europea con il Regolamento n. 495 del 3 giugno 2009.

Anche quest'ultima versione ha subito alcune modifiche, le più recenti fanno seguito al processo di riesame di post-implementazione (PIR) conclusosi con l'approvazione dello Iasb il 22 ottobre 2018 e recepito dall'Unione Europea con il Regolamento n. 551 del 21 aprile 2020. Le modifiche hanno introdotto una più restrittiva definizione di attività d'impresa e un (facoltativo) concentration test per valutare se l'operazione ha per oggetto un semplice bene o un gruppo di beni (asset) o, in alternativa, un'attività d'impresa (business).

Nel 2020, lo Iasb ha aggiornato il principio alla nuova versione del “Conceptual Framework for Financial Reporting” approvato nel marzo 2018¹.

Quanto agli influssi delle diverse teorie di consolidamento sulle metodologie di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, lo Ias 22, prevedendo due diversi metodi di rilevazione, il pooling of interests e il purchase method, ha fatto riferimento alla Teoria della Proprietà e alla Teoria della Capogruppo.

L'Ifrs 3, avendo escluso l'opzione per il metodo di contabilizzazione rappresentato dal pooling of interests e avendo individuato nel purchase method l'unico metodo applicabile, ha adottato la Teoria della Capogruppo nella versione Modificata.

L'Ifrs 3 Revised, introducendo, seppure quale scelta facoltativa, il nuovo metodo di rilevazione costituito dall'acquisition method segna il declino della Teoria della Capogruppo a favore della Teoria dell'Entità. Il nuovo metodo, infatti, prevedendo la rilevazione dell'avviamento per il suo intero ammontare (full goodwill approach), considera il gruppo come un'unica entità di cui il bilancio consolidato deve esprimere l'interezza degli assets posseduti, senza distinzione tra interessi della capogruppo e delle minoranze.

Nella prima parte dello studio, dopo un capitolo introduttivo che ripercorrerà le scelte compiute dall'Unione Europea per favorire il processo di convergenza contabile e descriverà il ruolo rivestito dai diversi attori (Iasb, Unione Europea, Paesi Membri, Standard setter nazionali) nell'emanazione, omologazione, interpretazione e applicazione dei principi contabili internazionali, si esamineranno i cambiamenti intervenuti nella disciplina di contabilizzazione delle operazioni di aggregazione aziendale, dall'introduzione dello Ias 22, all'Ifrs 3, e all'Ifrs 3 Revised, prestando particolare attenzione ai contenuti del purchase method e dell'acquisition method.

Successivamente verranno analizzate le tre principali operazioni straordinarie, fusione, scissione e conferimento, per comprendere in quali situazioni trova

¹ Sempre a seguito dell'esito del processo di riesame dell'Ifrs 3, è in fase di discussione il “Discussion Paper Business Combinations-Disclosures, Goodwill and Impairment” che ha tra i suoi obiettivi anche quello di valutare una possibile reintroduzione del modello di ammortamento dell'avviamento e di modificare l'attuale test di perdita di valore per renderlo più efficiente. Il progetto, una volta concluso, comporterà modifiche anche dello Ias 36 “Impairment of Assets”.

applicazione il principio contabile internazionale IFRS 3 Revised e in quali contesti non può essere applicato in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

A differenza dei principi contabili italiani che considerano la forma giuridica prescelta per dar vita all'aggregazione aziendale, gli standard internazionali valorizzano la sostanza dell'operazione e, pertanto, le operazioni straordinarie trovano differente rappresentazione contabile a seconda che realizzino o meno delle business combinations secondo l'accezione prevista dai principi contabili internazionali.

Verranno anche analizzate, tra le altre, le situazioni di reverse acquisition, in cui la sostanza dell'operazione diverge dalla forma e le situazioni di operazioni under common control, in cui l'operazione si concretizza in una mera riorganizzazione interna al gruppo, non configurandosi alcun passaggio del controllo nei confronti di soggetti terzi.

Ogni tipologia di operazione viene accompagnata da un'esemplificazione numerica, al fine di agevolare la comprensione di alcuni passaggi previsti dai principi contabili internazionali, talvolta di difficile interpretazione.

Quale ultimo aspetto verranno esaminate le regole fiscali applicabili ai soggetti IAS adopter nell'ambito delle operazioni straordinarie.

Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, l'art. 4 del decreto del 1° aprile 2009, n. 48 ha fornito le indicazioni necessarie riguardanti le operazioni di aggregazione aziendale fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda) di cui rispettivamente agli artt. 172, 173 e 176 del Tuir.

È possibile constatare come il decreto IAS abbia tentato di mantenere l'impostazione di neutralità che caratterizza le operazioni contabilizzate secondo i principi contabili nazionali; tuttavia, nel confermare tale regola fiscale, si è dovuta porre particolare attenzione alle norme stabilite dai principi contabili internazionali in tema di prevalenza della sostanza sulla forma. La regola della neutralità per le operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti) è stata mantenuta sia per le operazioni con soggetti terzi, sia per quelle all'interno del gruppo.

Il quadro di riferimento fiscale è ancora caratterizzato da diverse incertezze che rendono sovente difficoltoso per le imprese applicare correttamente la normativa di riferimento. In determinate circostanze, per operazioni di particolare complessità, l'istituto dell'interpello è risultato un valido strumento per interrogare l'Amministrazione Finanziaria in merito a comportamenti che si ritengono rispettosi della normativa fiscale.

Università degli Studi di Bergamo, giugno 2022

Claudia Rossi
Francesco Nicastro

Capitolo I

Il processo di convergenza contabile della comunicazione economico-finanziaria

1.1. L'armonizzazione e la standardizzazione

I principi contabili internazionali Ias/Ifrs sono ormai parte della disciplina contabile che presiede alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato nei Paesi dell'Unione Europea.

La loro adozione, seppure per ora obbligatoria per definite categorie di società, risponde all'esigenza di pervenire ad un'informazione economico-finanziaria comparabile nel tempo e nello spazio che garantisca sviluppo ed efficienza ai mercati dei capitali dei Paesi membri.

Le imprese che si rivolgono a mercati dei capitali diversi da quello nazionale necessitano di un lessico contabile che attribuisca alle voci di bilancio un significato univoco e le esenti dall'onere di operare riconversioni secondo i principi contabili del Paese ospitante.

La comparabilità dei bilanci evita distorsioni causate da dati economico-finanziari generati da conversioni poco attendibili e tutela gli investitori che dai bilanci traggono le informazioni necessarie ad assumere le proprie decisioni economiche di investimento.

L'obiettivo di pervenire ad un lessico contabile che si ispiri a principi comuni e comparabili internazionalmente ha da tempo impegnato l'Unione Europea, anche per la presenza al suo interno di due diverse e importanti culture contabili, quella dell'Europa Continentale e quella del Mondo Anglosassone¹ e ha ri-

¹ Le differenze tra i fattori ambientali che influenzano e regolano il sistema contabile dell'Europa Continentale (di cui fanno parte Italia, Francia e Germania), chiamato anche di "Weak Equity", e quello Anglosassone (Regno Unito, Paesi Bassi e Irlanda), chiamato anche di "Strong Equity", sono numerose. Il sistema legale rappresenta uno di questi fattori e porta a distinguere tra paesi di Civil Law, caratterizzati da un sistema giuridico di matrice romana fondato sul ruolo fondamentale della norma giuridica scritta da applicare in modo omogeneo, e paesi di Common Law, in cui vige un ordinamento giuridico non codificato, di origine britannica, in cui assume

chiesto innanzitutto di scegliere tra un procedimento di armonizzazione ed uno di standardizzazione.

L'armonizzazione consente di ridurre la variabilità delle regole contabili dei diversi Paesi e di aumentarne la comparabilità nel rispetto delle tradizioni contabili nazionali. È un procedimento che offre più alternative (quanto a schemi di bilancio, postulati fondamentali, principi generali, criteri di valutazione, ...) rimettendo al singolo Paese la scelta delle stesse.

La standardizzazione, invece, basandosi su norme rigide e stringenti, comporta l'adozione di un unico corpus di principi contabili da applicare in modo uniforme a tutte le imprese.

Questa soluzione, sicuramente più efficace e rigorosa, risulta di più difficile attuazione a causa dei diversi presupposti istituzionali, economici e sociali che caratterizzano il sistema contabile di ogni paese.

Le finalità dei due processi non coincidono ma si completano, in quanto il percorso della standardizzazione, più difficile da raggiungere, favorisce l'armonizzazione. Nella realtà, armonizzazione e standardizzazione possono essere viste come tappe diverse e successive di un unico processo di convergenza, che passando da una fase armonizzatrice, in cui si assicura un livello minimo di comparabilità dei bilanci, giunge a una fase di standardizzazione che esclude la possibilità di adottare schemi, principi e criteri di valutazione alternativi.

Armonizzazione e standardizzazione hanno caratterizzato il processo di convergenza contabile promosso dall'Unione Europea.

Infatti, l'Unione Europea ha prima avviato un percorso di armonizzazione attraverso l'emanazione di direttive, la IV Direttiva che disciplina i conti annuali delle imprese risale all'ormai lontano 1978, e solo più recentemente, con una svolta che apre alla standardizzazione, ha reso obbligatori i principi contabili internazionali dello Iasb (International Accounting Standards Board) per i bilanci consolidati delle società quotate di tutti i Paesi membri.

prevalenza l'interpretazione giurisprudenziale; vi sono poche leggi scritte nelle quali sono contenuti i principi fondamentali, che vengono poi integrati da una serie di sentenze delle Corti di giustizia che costituiscono riferimento per la risoluzione di casi simili. Altre differenze riguardano, ad esempio, la struttura del mercato dei capitali (il capitale viene fornito principalmente dal sistema bancario nei sistemi di Weak Equity, mentre è raccolto prevalentemente nei mercati finanziari in quelli di Strong Equity), la struttura di governance delle imprese (prevalenza di azionisti di controllo, a fronte di azionariato diffuso), destinatari dei bilanci (creditori sociali, autorità fiscali e a volte investitori di rischio, a fronte di investitori di rischio o outsiders). Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: C. NOBES, D. ALEXANDER, *International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment*, Routledge, Londra, 2008.

1.2. I principi contabili internazionali

Quando il Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona nel marzo del 2000 indicò alla Commissione Europea la necessità di adottare celermente provvedimenti idonei a migliorare la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, la Commissione aveva di fronte a sé due possibilità: quella di elaborare un proprio corpus di principi contabili, oppure quella di individuare tra gli standard contabili già formulati da altre istituzioni quello ritenuto maggiormente idoneo. La Commissione ritenne di percorrere la seconda strada e tra i due corpus di principi maggiormente diffusi, quello statunitense degli US Gaap (Generally Accepted Accounting Principles) emanati dal Fasb (Financial Accounting Standards Board) e quello degli Ias (International Accounting Standards) emanati dallo Iasc (International Accounting Standards Committee), decise di adottare quest'ultimo.

I principi contabili internazionali rappresentano l'insieme delle regole che disciplinano la rilevazione, la valutazione e l'esposizione dei valori di bilancio che traggono forza dalla loro generale accettazione.

L'organismo deputato alla loro emanazione, inizialmente denominato Iasc, è stato istituito a Londra nel 1973 per effetto di un accordo di natura privata fra le principali organizzazioni contabili professionali operanti in Australia, USA, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito.

Il numero dei Paesi aderenti è aumentato rapidamente² e con essi l'auto-revolezza acquisita dall'istituzione grazie all'appoggio dello Iosco (International Organization of Securities Commissions), del Comitato di Basilea, di organismi intergovernativi quali l'Ocse e l'Onu e di enti per lo sviluppo come la Banca Mondiale.

A seguito di una profonda riorganizzazione conclusasi nel 2001, lo Iasc ha modificato la propria denominazione in Iasb (International Accounting Standards Board), strutturalmente dipendente dalla Iasc Foundation, un'organizzazione autonoma e senza scopo di lucro, composta da esponenti della professione contabile, del mondo accademico, da revisori, da investitori e analisti finanziari e da società cui i principi contabili sono rivolti.

Governata da un Board of Trustees, la Iasc Foundation ha quale compito principale quello di reperire le risorse necessarie al funzionamento nella fondazione stessa, nonché quello di nominare i membri dei tre principali organismi cui è delegata l'attività istituzionale dell'ente:

² Il nostro Paese è entrato a far parte dello Iasc nel 1979 per effetto dell'adesione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; ad essa ha fatto seguito nel 1993 quella del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'impresa.


- l'International Accounting Standards Board (Iasb);
- l'International Financial Reporting Interpretations Committee (Ifric);
- lo Standard Advisory Council (Sac).

L'International Accounting Standards Board (Iasb) è l'organismo istituzionale preposto alla predisposizione, discussione, approvazione ed emanazione dei principi contabili internazionali.

L'International Financial Reporting Interpretations Committee (Ifric), che dal marzo del 2002 sostituisce il precedente Standing Interpretations Committee (Sic), è l'organismo preposto a fornire interpretazioni dei principi contabili internazionali e a definire soluzioni tempestive idonee a risolvere le problematiche contabili non affrontate dagli Ifrs. I documenti interpretativi predisposti dall'Ifric per essere applicabili devono essere ratificati dallo Iasb.

Lo Standard Advisory Council (Sac) è l'organismo attraverso il quale le organizzazioni pubbliche e private e i soggetti interessati allo sviluppo dei principi contabili internazionali possono fornire consulenza al Trustee e allo Iasb. Il Sac ha la funzione di fornire allo Iasb suggerimenti circa le priorità da seguire nello sviluppo o nella revisione dei principi contabili internazionali.

Figura 1.1. – **Organismi coinvolti nell'attività istituzionale dello Iasb**



La procedura di elaborazione dei principi contabili internazionali risulta essere piuttosto complessa e vede il coinvolgimento delle rappresentanze di tutti i

soggetti coinvolti nella redazione e nell'utilizzo del bilancio d'esercizio, nonché degli organismi di regolamentazione ed emanazione delle norme giuridiche.

La procedura prevede generalmente le seguenti fasi:

- individuazione ed analisi delle problematiche coinvolte, anche con riferimento al contenuto del Framework;
- esame delle indicazioni fornite sul tema dai differenti principi contabili nazionali;
- consultazione con lo Standard Advisory Council, per l'inserimento dell'argomento in agenda;
- formazione di uno specifico Advisory Group che supporti lo Iasb in merito al progetto;
- pubblicazione dei documenti di discussione ed emanazione da parte dello Iasb di un Exposure Draft, ovvero di una bozza che tenga conto dei commenti ricevuti;
- approvazione del principio contabile, con il voto favorevole di almeno otto dei quattordici membri dello Iasb;
- analisi dei commenti pervenuti nel periodo assegnato;
- stesura e approvazione della versione definitiva del principio contabile.

La pubblicazione del principio contabile include anche le basis for conclusions aventi lo scopo di rendere pubbliche:

- le motivazioni che hanno portato all'emanazione del principio;
- le informazioni che possono essere di aiuto all'atto dell'applicazione pratica del principio;
- le fasi che il processo ha seguito fino alla pubblicazione;
- le eventuali opinioni contrarie all'emanazione del principio espresse dai singoli membri.

Lo Iasb oltre a emanare i principi contabili approva le interpretazioni degli stessi elaborate dal Sic, sostituito dal marzo 2002 dall'Ifric.

La procedura che caratterizza l'interpretazione di un principio prevede diverse fasi:

- individuazione ed esame preliminare delle principali problematiche, valutate anche in relazione al contenuto del Framework;
- analisi delle indicazioni fornite dai principi contabili internazionali, in collaborazione con gli standard setters nazionali e con le commissioni nazionali;
- pubblicazione di una Draft Interpretation, vale a dire di una bozza che anticipa l'interpretazione definitiva, qualora non più di tre dei dodici membri dell'Ifric abbiano dato voto contrario;
- esame dei commenti pervenuti relativamente alla bozza;

- approvazione dell'interpretazione da parte dell'Ifric, qualora non più di tre membri abbiano dato voto contrario;
- approvazione dell'interpretazione definitiva da parte dello Iasb con il voto favorevole di almeno otto dei suoi quattordici membri.

I principi contabili internazionali e le interpretazioni di principi emanati dallo Iasb hanno assunto nel tempo le seguenti denominazioni:

- International Accounting Standard (Ias);
- International Financial Reporting Standard (Ifrs);
- Standing Interpretations Committee (Sic);
- International Financial Reporting Interpretations Committee (Ifric).

In particolare sino al 2002 i principi contabili internazionali e le loro interpretazioni sono stati denominati rispettivamente Ias e Sic, mentre dal 2003 hanno assunto la nuova denominazione di Ifrs e Ifric.

Il Board dello Iasb ritiene che la nuova denominazione «International Financial Reporting Standard» (Ifrs) usata per i principi emanati dopo il 2002, sia più aderente al contenuto e al valore degli stessi. Infatti, i principi contabili internazionali non considerano solo gli aspetti contabili (accounting), ma disciplinano i criteri di valutazione, i modelli di misurazione e quantificazione delle voci, la metodologia contabile utilizzata per dare rappresentazione alle operazioni di gestione e di bilancio consentendo di pervenire ad un'informazione di alto livello qualitativo.

1.3. La normativa europea

Nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione Europea il processo di armonizzazione degli standard contabili ha preso concreto avvio con l'emanazione delle quattro fondamentali direttive contabili:

- la Direttiva n. 78/660 (meglio nota come IV Direttiva) relativa ai conti annuali;
- la Direttiva n. 83/349 (meglio nota come VII Direttiva) relativa ai conti consolidati;
- la Direttiva n. 86/635 relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e delle altre istituzioni finanziarie;
- la Direttiva n. 91/674 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Le direttive europee, tuttavia, hanno manifestato nel corso del tempo diversi limiti.

L'ampia scelta di opzioni contabili lasciata alla discrezionalità dei Paesi membri e da questi ampiamente sfruttata per limitare la discontinuità rispetto alle consolidate prassi contabili, i lunghi tempi di recepimento negli ordinamenti nazionali e la mancata trattazione di alcune questioni contabili, hanno comportato l'emersione di discipline nazionali divergenti e un'armonizzazione contabile incompleta.

Le direttive, inoltre, si sono rivelate una fonte normativa piuttosto rigida, inadeguata a recepire con celerità la continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle attività economiche, dello sviluppo degli strumenti e dei mercati finanziari, delle migliori forme di rappresentazione contabile di volta in volta individuate dalla dottrina e dalle migliori prassi contabili internazionali. In particolare le norme adottate dall'Unione Europea per la redazione dei bilanci risultavano difformi da quelle richieste dai principali mercati finanziari internazionali e le imprese europee quotate su tali mercati erano costrette a procedere alla continua riesposizione dei valori di bilancio e delle situazioni trimestrali e semestrali secondo schemi e criteri di valutazione difformi dai propri che comportavano il sostenimento di costi significativi e ritardi nella pubblicazione dei dati finanziari.

Per questo motivo il Consiglio Europeo, tenutosi a Lisbona nel marzo 2000, ha impegnato la Commissione Europea ad adottare provvedimenti per migliorare la trasparenza e la comparabilità fra i bilanci delle imprese quotate.

Sulla base di tale determinazione la Commissione Europea ha emesso il 13 giugno dello stesso anno la Comunicazione avente per titolo «La strategia dell'Unione Europea in materia di informativa finanziaria: le vie da seguire» con la quale:

- ha proposto per tutte le imprese comunitarie quotate in borsa, la redazione obbligatoria del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali emanati dall'allora Iasc, a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva;
- ha indicato la necessità di procedere all'ammodernamento delle direttive europee e di adeguamento delle stesse alle modifiche intervenute in ambito contabile, prima della fine del 2001, allo scopo di ridurre al minimo le divergenze con i principi contabili internazionali per le imprese comunitarie non quotate.

Le scelte operate dalla Commissione Europea hanno rappresentato un significativo passo in avanti nel processo di integrazione dell'informativa finanziaria.

In primo luogo, aderendo formalmente alla normativa contabile internazionale dello Iasc è stata definitivamente accantonata l'idea di dar vita a un corpus di principi contabili europeo che si sarebbe collocato fra quello nazionale ed internazionale introducendo ulteriori frammentazioni nel già difficoltoso processo di armonizzazione.

In secondo luogo è stato sancito il passaggio in ambito comunitario dal momento dell'armonizzazione caratterizzata da norme finalizzate ad implementare la comparabilità delle regole contabili, mediante l'individuazione di limiti al loro grado di variabilità, a quello della standardizzazione che impone regole univocamente definite quali, appunto, i principi Ias/Ifrs per i bilanci delle società quotate.

1.3.1. I regolamenti comunitari di omologazione dei principi contabili internazionali

Lo strumento giuridico prescelto per dare attuazione alla nuova strategia è stato individuato nel regolamento che, a differenza della direttiva, non necessita di un intervento legislativo del singolo Stato membro per trovare immediata applicazione³.

È stato quindi emanato il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1606/2002/CE del 19 luglio 2002, il quale ha previsto che, a partire dall'esercizio avente inizio il primo gennaio 2005 o successivamente, le imprese soggette al diritto di uno Stato membro della Unione Europea che hanno titoli quotati in un mercato regolamentato dell'Unione sono obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili emanati dallo Iasb⁴.

Oltre a tale contenuto minimale obbligatorio, il regolamento ha concesso ai singoli Stati membri la facoltà di prescrivere o consentire l'utilizzo degli indicati principi anche per i bilanci di esercizio da parte delle imprese quotate e per i bilanci di esercizio e/o consolidati da parte delle imprese non quotate.

Il medesimo regolamento ha stabilito che i principi contabili internazionali per essere applicati all'interno dell'Unione Europea, cioè per essere «omologati all'uso», devono sottostare ad un particolare procedimento, chiamato procedura di endorsement, avente lo scopo di accertarne la compatibilità con i principi base delle direttive.


La procedura di omologazione avviene attraverso il coinvolgimento di due organismi, uno di carattere politico, l'altro tecnico:

- l'Accounting Regulatory Committee (Arc);
- l'European Financial Reporting Advisory Group (Efrag).

³ L'art. 189 del Trattato di Roma sancisce che un regolamento è obbligatorio nei suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

⁴ Tale termine può essere posticipato all'esercizio avente inizio il primo gennaio 2007, o in data successiva, per le società che abbiano esclusivamente titoli di debito (non azionari) quotati in mercati regolamentati dell'Unione e per quelle che abbiano titoli quotati in mercati regolamentati terzi e già applichino principi contabili riconosciuti internazionalmente (come ad esempio società di Stati membri quotate negli Usa che devono pertanto redigere i propri bilanci secondo gli US Gaap).

Figura 1.2. – **Organismi coinvolti nella procedura di omologazione istituita dall'Unione Europea**



Composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, l'Arc è un organismo politico che ha il compito di approvare l'adozione degli standard internazionali nell'Unione Europea. La Commissione interagisce con l'Arc sullo stato dei progetti e dei relativi documenti elaborati dallo Iasb allo scopo di regolare le rispettive posizioni e facilitare le discussioni inerenti l'adozione dei principi. La Commissione deve inoltre informare l'Arc qualora sia intenzionata a proporre l'adozione di un principio contabile.

L'Efrag, invece, è un'istituzione avente natura di fondazione privata, promossa dall'Unione Europea nel 2001, al fine di fornire una consulenza tecnica per valutare ed omologare i principi contabili internazionali, nel rispetto delle norme vigenti all'interno della Comunità. È un organismo tecnico di cui fanno parte associazioni di categoria imprenditoriali, assicurative e bancarie, organizzazioni di medie e piccole imprese, società di revisione e operatori della professione contabile.

I compiti assegnati all'Efrag sono i seguenti:

- assicurare una partecipazione attiva dell'Unione Europea ai lavori dello Iasb;
- fornire alle istituzioni europee il supporto e la consulenza necessari per valutare la conformità tra Ias/Ifirs e direttive comunitarie;
- proporre alle istituzioni comunitarie un'eventuale modernizzazione delle direttive;
- individuare argomenti non trattati o affrontati in modo incompleto dai principi contabili internazionali, al fine di indurre lo Iasb a risolvere le lacune tenendo presente le posizioni nel frattempo assunte a livello europeo;

- cooperare con le autorità di controllo dei mercati in modo da trasmettere alle società europee quotate linee uniformi sull'applicazione dei principi contabili internazionali.

Una volta omologati, i principi contabili internazionali sono pubblicati interamente e in ogni lingua ufficiale degli Stati membri, sotto forma di regolamento della Commissione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea⁵.

È opportuno sottolineare che dopo aver subito il processo di omologazione da parte del Parlamento Europeo, i principi contabili internazionali assumono forza di legge in ogni Stato membro e pertanto il percorso giuridico scelto dall'Unione Europea per adottare i principi rappresenta per i Paesi dell'Europa continentale caratterizzati da un sistema giuridico di civil law, come il nostro, un vero cambiamento di impostazione concettuale. Infatti, pur permanendo il filtro legislativo rappresentato dalla procedura di omologazione, è stato sancito il passaggio da una regolamentazione strettamente giuridica del bilancio ad un modello assai simile a quello di matrice anglosassone, in cui la legge si limita a delineare un quadro di riferimento piuttosto ampio che trova concreto compimento nel complesso delle regole adottate dalla miglior prassi, che si identifica, per le società quotate, nei principi contabili internazionali generalmente accettati.

Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento n. 1606/2002, la Commissione Europea ha emanato un nuovo Regolamento, il n. 1725/2003 con il quale ha omologato tutti i 41 principi emanati sino al 14 settembre 2002 e le relative 33 interpretazioni Sic, ad eccezione degli Ias 32 e 39 in quel momento oggetto di revisione, fornendo al contempo la traduzione ufficiale in ciascuna lingua della Comunità Europea. Il Regolamento n. 1725/2003 costituisce pertanto il testo base di riferimento, dal momento che tutti i regolamenti emanati in data successiva si limitano a modificarlo apportando eliminazioni, integrazioni o sostituzioni di Ias, Sic, IFRS e IFRIC.

Nell'aprile 2004 è stato introdotto il Regolamento n. 707/2004 che ha modificato il Regolamento n. 1725/2003, sostituendo il documento interpretativo Sic 8 «Prima applicazione degli Ias come sistema contabile di riferimento» con lo specifico documento IFRS 1 «Prima adozione degli IFRS».

Sempre nel corso del 2004, a seguito della revisione da parte dello IASB dell'intero corpus di principi internazionali sino a quel momento emessi dallo IASB, l'Unione Europea ha proceduto all'approvazione della versione aggiornata

⁵ La procedura di omologazione può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

- valutazione tecnica del principio da parte dell'Efrag;
- adozione dal Comitato di regolamentazione contabile (ARC);
- decisione sull'applicabilità da parte della Commissione Europea;
- traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità Europea;
- pubblicazione sottoforma di regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

degli standard e alla relativa pubblicazione con i Regolamenti n. 2236/2004, n. 2237/2004 e n. 2238/2004.

La pubblicazione di questi tre regolamenti è stata preceduta dal Regolamento n. 2086/2004 che ha introdotto l'adozione nella versione semplificata, definita «carve-out», dello Ias 39.

I regolamenti emanati dal 2005 in poi hanno omologato la pubblicazione di nuovi Ifrs o Ifric, o hanno modificato principi contabili già omologati.

1.3.2. Il processo di modernizzazione delle direttive

Parallelamente all'emanazione dei regolamenti omologativi dei principi contabili internazionali destinati alla redazione del bilancio annuale e consolidato delle imprese quotate, il Parlamento Europeo è intervenuto sulle direttive comunitarie, che continuano a disciplinare il bilancio delle imprese non quotate al fine di procedere al loro aggiornamento e limitare le divergenze con i principi contabili dello Iasb.

La modernizzazione delle direttive contabili è stata avviata nel 2001 con la Direttiva 2001/65/CE, la quale ha introdotto l'utilizzo del criterio del *fair value* per la valutazione, contabilizzazione e informativa di bilancio degli strumenti finanziari, e la Direttiva 2003/51/CE, avente lo scopo di eliminare il più possibile le divergenze tra le norme europee e i principi contabili internazionali, permettendo così che gli Ias/Ifrs vengano utilizzati anche dalle imprese dell'Unione Europea non destinatarie del Regolamento n. 1606/2002.

Per effetto della Direttiva n. 65, denominata “direttiva *fair value*”, è stata introdotta nella IV Direttiva una nuova sezione intitolata “Valutazione al valore equo”, la quale definisce l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione del *fair value* (art. 42-bis e art. 42-ter), la contabilizzazione delle variazioni di valore derivanti dall'applicazione del *fair value* (art. 42-quater) e le informazioni da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione (art. 42-quinquies).

Secondo il provvedimento, gli Stati membri possono autorizzare o imporre per tutte le società o per alcune categorie di società il metodo di contabilizzazione al valore equo, per quanto concerne i conti annuali e i conti consolidati, o i soli conti consolidati, nella valutazione di strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione e di strumenti finanziari derivati.

Dall'ambito di applicazione restano esclusi quindi le partecipazioni in imprese collegate e *join venture*, le azioni proprie, gli strumenti non derivati detenuti fino a scadenza, i debiti e i crediti originati dalla società e non detenuti per la negoziazione, i contratti il cui corrispettivo è condizionato nelle operazioni di aggregazione aziendale e gli strumenti che esigono diversa contabilizzazione rispetto agli altri strumenti finanziari.

Il *fair value* è definito come il valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo, mentre per gli strumenti dove non sia possibile individuarne uno altrettanto facilmente, risulta essere il valore fornito da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati. L'art. 42-quater indica che le variazioni di valore subite da uno strumento finanziario, valutato tramite il criterio del valore equo, devono essere incluse nel conto economico.

Infine, l'art. 42-quinquies stabilisce che in nota integrativa devono essere inserite informazioni riguardanti le tecniche applicate per la determinazione del *fair value* e per ciascuna categoria di strumenti finanziari devono essere indicati il valore equo e le sue le variazioni di valore, sia quelle iscritte nel conto economico sia quelle imputate nella riserva di patrimonio netto. Inoltre, sono richieste informazioni riguardanti l'entità e la natura degli strumenti finanziari derivati e le motivazioni inerenti il caso della mancata applicazione del *fair value*.

La Direttiva 2003/51/CE ha introdotto, invece, modifiche più generali alle quattro direttive contabili, apportando numerose novità in materia di bilanci annuali e consolidati delle imprese industriali, bancarie e di assicurazione. Le principali modifiche riguardano:

- l'inserimento del rendiconto finanziario e del prospetto di variazione del patrimonio netto come ulteriori documenti di bilancio; i documenti vengono ritenuti indispensabili dai principi contabili internazionali (Ias1) per una corretta informativa di bilancio;
- l'inserimento di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra poste correnti e non correnti, che può essere adottato in alternativa agli schemi stabiliti dalla IV Direttiva;
- l'introduzione del principio della *substance over form* tra i principi generali per la redazione del bilancio di esercizio; secondo il nuovo principio la sostanza economica rappresenta l'elemento prevalente per la valutazione, contabilizzazione ed esposizione in bilancio di un'operazione;
- la possibilità di rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali oltre che quelle materiali;
- l'eliminazione delle distinzioni esistenti tra fondi rischi e fondi oneri; le passività potenziali non vengono più rilevate come accantonamenti in un fondo, ma diventano oggetto di informativa nelle note esplicative;
- la facoltà di valutare con il metodo del valore equo anche poste contabili diverse da quelle degli strumenti finanziari;
- maggiori informazioni da presentare all'interno della relazione sulla gestione; le informazioni devono fare riferimento anche agli indicatori non finanziari, come dati ambientali e sociali;
- nuove informazioni nella relazione dei revisori, secondo cui vi è l'obbligo di

- esprimere un giudizio con o senza rilievi, oppure se il revisore si è trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio;
- una modifica del contenuto della relazione degli amministratori, così come disciplinata dallo Ias1, la quale deve indicare i principali fattori che determinano il risultato economico, le fonti di finanziamento dell'impresa e le risorse dell'impresa non rilevate in bilancio in conformità con i principi contabili internazionali;
 - la presentazione di una relazione sulle prestazioni (*statement of performance*), in alternativa al conto profitti e perdite, al fine di adeguare la struttura del conto economico alla valutazione al valore equo. Tale prospetto permette di accogliere anche i componenti positivi non realizzati, distinguendo l'utile distribuibile da quello realizzato.

La Direttiva 2006/43/CE interviene sulle norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, definendo un unico corpus di principi di revisione internazionali, al fine di rendere il rapporto esistente tra il revisore legale e l'impresa sottoposta alla revisione contabile il più trasparente possibile.

Un ulteriore passo avanti nel processo di ammodernamento delle direttive contabili è stato fatto con l'emanazione della Direttiva 2006/46/CE, la quale ha introdotto nuove disposizioni volte a migliorare la trasparenza dell'informativa di bilancio, la *corporate governance* e la responsabilità collettiva sul bilancio.

L'introduzione della nuova sezione 10-bis all'interno della IV Direttiva ha previsto che i membri degli organi incaricati dell'amministrazione, della gestione e del controllo d'impresa siano responsabili in modo collettivo della correttezza e della veridicità delle informazioni presenti in bilancio. Le disposizioni che intervengono sulla IV Direttiva richiedono, inoltre, di inserire informazioni relative al modello societario e in particolare una descrizione del modello di *governance* prescelto, un ampliamento delle informazioni da inserire nell'allegato esplicativo, come informazioni in merito alle operazioni con parti correlate e accordi con altre entità (anche non registrate), e la possibilità di consentire o esigere dagli Stati membri la valutazione degli strumenti finanziari in conformità con lo Ias 39 e con i principi contabili internazionali omologati.

La direttiva interviene anche per innalzare i limiti quantitativi previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

L'importo del totale dell'attivo di stato patrimoniale è incrementato da 3.650.000 a 4.400.000 euro e i ricavi delle vendite e delle prestazioni da 7.300.000 a 8.800.000 euro, mentre il terzo parametro relativo al personale occupato in media durante l'esercizio resta immutato a 50 unità.

La Direttiva 2006/68/CE ha concesso agli Stati membri la facoltà di autorizzare le società a poter fornire assistenza finanziaria verso terzi per l'acquisto di

azioni proprie nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzarne la flessibilità con riguardo ai cambiamenti della struttura proprietaria. Essa modifica l'art. 23, paragrafo 1 della precedente Direttiva 77/91/CEE, relativa alla costituzione delle società per azioni e alla salvaguardia del capitale sociale, la quale, salvo alcune eccezioni, non permetteva alle società di anticipare fondi, fornire prestiti o garanzie per l'acquisto delle proprie azioni da parte di un terzo.

L'organo di amministrazione ha la responsabilità di definire l'operazione a condizioni di mercato e deve fornire all'assemblea una relazione scritta, la quale deve contenere il prezzo di acquisto delle azioni da parte del terzo, i motivi e le condizioni dell'operazione e i rischi che essa comporta in termini di liquidità e solvibilità per la società.

Al fine di tutelare la patrimonializzazione dell'impresa, l'importo complessivo dell'assistenza finanziaria concessa a terzi non deve comportare una riduzione dell'attivo netto della società pari all'importo del capitale sottoscritto aumentato dell'importo delle riserve che non possono essere distribuite in forza di legge o dello statuto. La società ha l'ulteriore obbligo di iscrivere nelle passività una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria.

La Direttiva 2007/63/CE modifica le Direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE, le quali prevedono l'obbligo, per le operazioni straordinarie di fusione e scissione, di far elaborare una relazione di stima da un perito indipendente.

Secondo la nuova disposizione, nel caso in cui tutti gli azionisti di ciascuna delle società coinvolte e tutti gli altri aventi diritto di voto in tali società siano d'accordo, non occorre predisporre né il progetto di fusione, né la relazione di un esperto indipendente.

La Direttiva 2009/49/CE modifica le precedenti IV e VII Direttive in materia di redazione del bilancio consolidato e di obblighi informativi in capo alle società di medie dimensioni. In particolare, viene consentito agli Stati membri di esonerare le società di medie dimensioni dall'obbligo di fornire alcune informazioni nella nota integrativa, poiché il crescente numero di adempimenti in materia di informativa finanziaria ha comportato maggiori oneri per questa tipologia di imprese.

Inoltre, la direttiva prevede l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società le cui controllate, individualmente o nell'insieme, presentino un interesse irrilevante ai fini del consolidamento, per sopperire alla particolare onerosità a carico delle imprese madri.

Il Consiglio europeo stesso ha sottolineato l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per poter stimolare l'economia all'interno dell'Unione europea e la contabilità è stata individuata come uno degli elementi chiave.

In relazione a tale obiettivo, la Direttiva 2012/6/UE ha introdotto una nuova tipologia d'impresa, le microentità, ovvero società che alla data di chiusura del

bilancio rispettano i limiti di due dei tre parametri seguenti: un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 350.000 euro, un fatturato annuo non superiore a 700.000 euro e un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 10.

La direttiva prevede per questa categoria di società l'esonero dall'obbligo di redigere la nota integrativa, di predisporre la relazione annuale, di pubblicare i conti annuali e di non esporre in bilancio alcune voci (tra le quali i ratei e risciolti). Viene concesso agli Stati membri di consentire alle società di redigere soltanto uno stato patrimoniale e un conto economico in forma abbreviata.

Una tappa fondamentale del processo di armonizzazione contabile a livello europeo è rappresentata dalla Direttiva 2013/34/UE, definita la "nuova direttiva contabile", che abroga definitivamente le precedenti IV e VII Direttive, ritenute per alcuni aspetti non più adeguate a riflettere le esigenze contabili delle società di capitali e di persone. L'emanazione della direttiva segue il processo di consultazione che nel 2011 ha visto la pubblicazione del documento "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese", la quale ribadisce la necessità di migliorare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, in particolar modo di quelli delle grandi imprese.

La direttiva, inoltre, aderisce al piano europeo "think small first", reso pubblico nel giugno 2008 con una comunicazione europea intitolata "Pensare anzitutto in piccolo. Uno Small Business Act per l'Europa", avente lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi delle piccole e medie imprese che svolgono un ruolo importante nella creazione di nuovi posti di lavoro, nella promozione della ricerca e sviluppo e nella creazione di nuove attività economiche.

Nello specifico la direttiva interviene nel definire oggettivamente i parametri di classificazione delle imprese e dei gruppi di imprese come segue:

<i>Limiti dimensionali</i>	<i>Totale dell'attivo di stato patrimoniale</i>	<i>Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<i>Numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio</i>
Microimprese	≤ 350.000 €	≤ 700.000 €	≤ 10
Piccole imprese	≤ 4.000.000 €	≤ 8.000.000 €	≤ 25
Medie imprese	≤ 20.000.000 €	≤ 40.000.000 €	≤ 50
Grandi imprese	≥ 20.000.000 €	≥ 40.000.000 €	≥ 250
Piccoli gruppi	≤ 4.000.000 €	≤ 8.000.000 €	≤ 50
Medi gruppi	≤ 20.000.000 €	≤ 40.000.000 €	≤ 250
Grandi gruppi	≥ 20.000.000 €	≥ 40.000.000 €	≥ 250

Questa classificazione della dimensione delle imprese e dei gruppi, sulla base di parametri di bilancio, rappresenta una importante novità rispetto alle precedenti direttive contabili perché in funzione della dimensione vengono introdotte alcune agevolazioni anche per imprese diverse dalle microentità.

Di seguito vengono sinteticamente riportate le principali novità introdotte dalla direttiva.

Per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, viene introdotto il principio della rilevanza, definito come “lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”. In nota integrativa la società deve mostrare come nel bilancio sia stata attuata tale disposizione.

Con riferimento ai prospetti di bilancio, la Direttiva 2013/34/UE ha imposto minore discrezionalità rispetto alla Direttiva 78/660/CEE, in quanto ha previsto la possibilità per gli Stati membri di imporre alle imprese di medie e grandi dimensioni la predisposizione di ulteriori prospetti di bilancio come il rendiconto finanziario.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale sono state introdotte le seguenti novità:

- la voce di bilancio relativa alle azioni proprie non deve più essere indicata tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, ma iscritta in una specifica riserva negativa del patrimonio netto (a riduzione diretta del patrimonio);
- la possibilità di rilevare in bilancio le immobilizzazioni immateriali, con l’obbligo di ammortizzarle in base alla loro vita utile;
- l’avviamento non è sottoposto ad impairment test (Ias 36), ma viene ammortizzato lungo la sua vita utile;
- l’eliminazione della sezione dei conti d’ordine, con conseguente nuova informativa in nota integrativa per quanto riguarda gli impegni, le garanzie e le passività potenziali.

Nello schema di conto economico è stata eliminata l’indicazione dei proventi e degli oneri della sezione straordinaria, le cui informazioni dovranno però essere riportate in nota integrativa.

In nota integrativa è stato previsto un contenuto informativo differente a seconda della tipologia d’impresa: viene richiesta un’informativa minima valida per tutte le categorie di imprese (rendicontazione semplificata per le piccole imprese e microimprese), mentre per le medie e le grandi si aggiunge un contenuto addizionale in ragione della maggiore dimensione. Per le piccole imprese e microimprese viene inoltre disposto il divieto di richiedere informazioni supplementari.

Per la valutazione delle immobilizzazioni (tra cui strumenti finanziari e derivati) è stata inserita la possibilità di applicare metodi alternativi al prezzo di acquisto o al costo di produzione; ad esempio, l’utilizzo del criterio del costo